



Salesiani

PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CNOS-FAP ETS

Pubblicata su CNOS-FAP (<https://www.cnos-fap.it>)

[Home](#) > [Alternanza scuola - lavoro](#)

Alternanza scuola - lavoro

In Italia, la promozione di riforme e politiche per l'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione ^[1] e lavoro ^[2] (Riforma del Titolo V della Costituzione; Legge n. 53/2003; Legge n. 107/2015; Legge 30 dicembre 2018, n. 145) costituisce un significativo banco di prova della capacità di collegare tra loro, all'interno di un disegno organico ed unitario, le strategie e gli interventi tesi allo sviluppo economico e sociale propri delle diverse realtà territoriali. Nel quadro di tale processo, che ha determinato un rilevante effetto di rinnovamento in sede legislativa e nel campo delle concrete prassi operative, si colloca in una posizione centrale il segmento dell'alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento – PCTO ^[3]). In misura maggiore che per altri dispositivi formativi, l'alternanza presuppone infatti uno stretto e sistematico rapporto di interdipendenza tra scuola, azienda, parti sociali ^[4] e attori territoriali pubblici e privati. L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 Legge delega n. 53/03). Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica ^[5] del sistema dell'istruzione e della formazione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e lavoro. In base alla citata legge, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età possono svolgere, sia nel sistema dei licei che in quello dell'istruzione e formazione professionale ^[6], l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e periodi di lavoro. Il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n.77 concernente la "definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53", disciplina l'alternanza per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze ^[7] di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro ^[8]. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento di alternanza quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani persegue le seguenti finalità: attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza ^[9] pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento ^[10] dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei

soggetti; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati ed attuati dall'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore ^[11]. Presso tali enti i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati anche per i soggetti disabili). Per quanto riguarda l'organizzazione dei periodi di alternanza, i percorsi prevedono una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in modalità di Imprese Formative Simulate che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di apposite convenzioni. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro previsti nel progetto educativo ^[12] personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione ^[13] dell'apprendimento degli studenti in modalità di alternanza sono svolte dall'istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del docente tutor interno designato dall'istituzione scolastica o formativa e del tutor ^[14] formativo esterno designato dall'ente ospitante. La funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. L'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Il dispositivo dell'alternanza prevede anche la realizzazione di percorsi integrati. A tal proposito, le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti di istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. La 'nuova' alternanza scuola-lavoro è stata disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della Legge n. 107/2015 (La Buona Scuola). Laddove, il comma 33 recita: «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa». La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l'alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla Legge n. 107/2015. La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell'intera progettazione ^[15]

didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un'esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. La progettazione dell'alternanza scuola-lavoro dovrebbe costituire un momento di collaborazione tra tutti i docenti della scuola, anche da chi non prende direttamente parte all'elaborazione dei progetti. È di fondamentale importanza che il docente, insieme allo studente e sulla base del suo curriculum scolastico, sappia individuare quelle che sono le reali attitudini dello studente per indirizzarlo al più giusto percorso di alternanza. Valutare i risultati di apprendimento ^[16] raggiunto è il passo successivo. In questo modo ciascuno studente avrà maggiori elementi per una riflessione, insieme ai docenti, sul percorso scolastico svolto e da portare a termine, nonché la possibilità di valorizzare le proprie potenzialità per accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. Lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro potrà in questo modo fornire agli studenti maggiori elementi per una scelta consapevole e non predeterminata rispetto alle condizioni sociali, economiche e culturali di partenza. È così che la scelta tra lavoro dopo il diploma o prosecuzione negli studi si porrà realmente su un piano di pari dignità, sia nei riguardi dei futuri percorsi di istruzione e formazione che si intraprenderanno, sia del lavoro che si sceglierà. La prospettiva cui guardare alle esperienze dell'alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO), affinché queste favoriscano una reale cultura del lavoro ^[17] all'interno delle scuole e tra gli studenti, non è dunque quella di chi vi vede soltanto una pratica come educazione ^[18] ad un mestiere o in primo luogo un modo per assicurare alle imprese manovalanza adatta alle specifiche esigenze della produzione e del mercato. «Il vero problema – come scriveva Dewey – non è di fare delle scuole un'appendice dell'industria e del commercio, ma di utilizzare i fattori dell'industria per rendere la vita scolastica più attiva, più piena di significato immediato, più aderente all'esperienza extra-scolastica». Affinché lo strumento dell'alternanza abbia valore pedagogico è necessario pensare e realizzare modelli di percorsi tra studio e lavoro che sappiano restituire un valore aggiunto agli studenti in termini di conoscenze e abilità ^[19] fondamentali per le loro scelte future. A contare, in primo luogo, dovrà allora essere "l'intera prima preparazione", quella che si fa a scuola e tra questa e il lavoro.

Bibliografia

Benvenuto G. – A. Giacomantonio (2004), *Studio o lavoro?* Anicia, Roma.
Bozzi L. – Gallotta A. – Ferretti F. - Capone A., *Alternanza scuola lavoro: un modello d'apprendimento*, FrancoAngeli, Milano, 2005.
Dewey J. (1939), *Creative Democracy - The Task Before Us*, in *John Dewey and the Promise of America*, Progressive Education Booklet XIV, Columbus, Ohio, American Education Press, trad. it. *Esperienza e educazione*, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
Dordit L. – F. Russo, *Alternanza scuola-lavoro in dialogo con l'Europa*, FORUM, Udine, 2007.
Scaratti G. – C. Kaneklin, *Forme e ragioni della formazione situata*, in Alastra, 2012.
Kaneklin C. - G. Scaratti, *La formazione situata. Metodi, strumenti, buone pratiche*, FrancoAngeli, Milano, pp. 23-52, 2012.
Vecchiarelli M., *Alternanza scuola-lavoro. Analisi di percorsi curricolari nazionali e transnazionali*, Edizioni Nuova Cultura, 2015.

Autore

Mirko Vecchiarelli Docente di Pedagogia interculturale presso la Sapienza Università di Roma.

URL di origine:<https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/alternanza-scuola-lavoro>

Links

[1] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/formazione> [2] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/lavoro>
[3] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/percorsi-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-pcto>
[4] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/parti-sociali> [5] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/didattica>
[6] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/formazione-professionale-fp> [7] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/conoscenze> [8] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/mercato-del-lavoro> [9] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/esperienza> [10] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/orientamento> [11] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/terzo-settore> [12] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/progetto-educativo> [13] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/valutazione> [14] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/tutor> [15] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/progettazione> [16] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/risultati-di-apprendimento> [17] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/cultura-del-lavoro>
[18] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/educazione> [19] <https://www.cnos-fap.it/parola-chiave/abilita>